

.....
(nome e cognome)

.....
(via e numero civico, città)

.....
Recapiti telefonici e E-mail

Spett.le
COMUNE DI BERTINORO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza della Libertà n. 1
47032 BERTINORO (FC)

Oggetto: Richiesta di rateizzazione di avvisi di accertamento IMU Anno

Io sottoscritto/a nata/o a(.....) il
..... e residente a

Via n.
C.F. tel. mail.....

in caso di azienda, ente o società:

in qualità di _____ della società/azienda/ente

_____ P.IVA/C.F. _____

tel. _____ E-mail: _____

Visto l'art. 19, comma 4, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali vigente

chiede la dilazione pagamento del/i seguente/i provvedimento/i

- n. _____ del _____ anno d'imposta _____;
- n. _____ del _____ anno d'imposta _____;

dell'importo complessivo di € _____ possibilmente in n. _____ rate per la
seguente motivazione di carattere economico (da specificare obbligatoriamente):

Bertinoro,

Firma del richiedente

(firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Stralcio Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali

Articolo 19¹ - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Su motivata richiesta del contribuente, il Dirigente può concedere la rateazione dei pagamenti iscritti a ruolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 602 del 1973 e succ. modifiche ed integrazioni.

3. Spetta alla Giunta Comunale ridurre, anche fino a due, le rate dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente interessato, che si trovi in difficoltà di ordine economico comprovate da idonea documentazione se trattasi di tributi arretrati, la ripartizione del pagamento dei medesimi, a fronte di cartelle e/o di avvisi di accertamento, in rate mensili secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi stabiliti dall'Ente in ambito tributario, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dalla Società incaricata della riscossione o da un suo delegato a fronte di ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere a cadenza trimestrale al Funzionario responsabile del tributo.¹

5. Il funzionario responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione di pagamento ovvero il diniego motivato della stessa sulla base degli elementi acquisiti entro 30 giorni dal suo ricevimento, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora l'esame della domanda necessiti di acquisire documentazione e di una istruttoria più complessa.

6. La rateazione non è consentita :

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 300,00 (trecentovirgolazerozero).

7. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un **numero di rate dipendenti dalla entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateazione derivante anche da più atti impositivi:**

- a) fino ad € 300,00 nessuna rateazione;**
- b) da € 300,01 ad € 2.500,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;**
- c) da € 2.500,01 ad € 6.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili;**
- d) da € 6.000,01 ad € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;**
- e) da € 25.000,01 ad € 50.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili;**
- f) oltre € 50.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili.**

Nel caso in cui la richiesta di rateazione riguardi più atti impositivi, la dilazione può essere concessa soltanto per quelli il cui importo sia uguale o superiore ad € 150,00.

8. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 60,00, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 7.000,00 o ad € 50,00 se superiore.

9. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade dal beneficio della rateazione ed il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro la scadenza della successiva rata.

¹ Articolo così modificato con delibera C.C. n. 40 del 08/06/2015 commi 4/5/6/7/8/9 con entrata in vigore dal 1/1/2015.